CAMERA DEI DEPUTATI N. 2325

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREUZZA, MOLINARI, PIERRO

Modifiche all'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di locazione senza conducente di autoveicoli adattati per la guida e il trasporto delle persone con disabilità

Presentata il 27 marzo 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, impone agli Stati parti l'adozione di misure atte a garantire alle persone con disabilità l'accesso ai trasporti (articolo 9) e la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile (articolo 20).

Nel perseguimento di queste finalità, la presente proposta di legge mira a favorire la disponibilità di autoveicoli adattati per le persone con disabilità presso le imprese che esercitano attività di locazione senza conducente, in prossimità di aeroporti o stazioni ferroviarie con elevato flusso di passeggeri.

Un intervento in questa direzione si ritiene necessario in quanto: *(i)* non esiste attualmente alcuna previsione normativa che incentivi le imprese esercenti l'attività di locazione senza conducente a disporre di autoveicoli adattati per le persone con disabilità; *(ii)* il vuoto normativo fa sì che l'offerta di veicoli adattati in locazione senza conducente risulta estremamente carente; *(iii)* la carenza di offerta, in particolare presso le stazioni ferroviarie e gli aeroporti con elevato traffico passeggeri, costringe sovente le persone con disabilità a rinunciare agli spostamenti ovvero a rimodularli in modo differente e non coerente con le proprie esigenze.

Per ovviare a tali criticità, l'articolo 1 della presente proposta di legge interviene sull'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante la disciplina dell'attività di « locazione senza conducente », mediante l'inserimento di una serie di commi aggiuntivi; in partico-

lare le novelle riguardano i commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies* e 8-*bis*.

In particolare, il comma 6-*bis* prevede che le imprese esercenti l'attività di locazione senza conducente in un raggio di due chilometri da aeroporti e stazioni ferroviarie con elevato flusso di passeggeri sono tenute a disporre, su prenotazione, di autoveicoli adattati per la guida e il trasporto delle persone con disabilità. Nell'ottica di agevolare e rendere meno gravoso l'adempimento, la disposizione precisa che si considerano disponibili non solo i veicoli adattati che sono presenti nel parco vetture dell'impresa esercente l'attività, ma anche quelli esterni ad esso che l'impresa è comunque nelle condizioni di destinare alla locazione senza conducente sulla base di accordi o convenzioni stipulati con altri soggetti, con enti del Terzo settore o con le società di gestione degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie.

Il successivo comma 6-*ter* stabilisce che le informazioni relative al numero e alla tipologia degli autoveicoli adattati per la guida e il trasporto delle persone con disabilità, disponibili in locazione senza conducente, sono riportate in apposita sezione dei siti *internet* delle imprese di cui al comma 6-*bis*.

Il comma 6-*quater*, nell'ottica di evitare aggravi di prezzo per le persone con disabilità, prevede che i contratti di locazione degli autoveicoli adattati non possono contenere condizioni meno favorevoli per il locatario di quelle applicate alla locazione degli autoveicoli non adattati di pari categoria.

Il comma 6-*quinquies* demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per le disabilità l'individuazione degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie con elevato flusso di passeggeri, il numero e la tipologia di autoveicoli adattati che le imprese esercenti l'attività in prossimità di essi sono tenute ad avere a disposizione, anche in proporzione al relativo parco vetture, nonché i modelli degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 6-*bis*.

Il comma 8-*bis* prevede infine l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, con devoluzione dei relativi proventi allo Stato e loro riassegnazione al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 destinato a sostenere le imprese esercenti l'attività di locazione senza conducente in prossimità delle stazioni e degli aeroporti predetti che documentano spese per l'adattamento o per l'acquisto di autoveicoli adattati per le persone con disabilità da destinare alla locazione senza conducente.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 84 del codice della strada)

1. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis*. Le imprese che esercitano l'attività di locazione senza conducente nel raggio di due chilometri da aeroporti e stazioni ferroviarie con elevato flusso di passeggeri sono tenute a disporre, su prenotazione, di autoveicoli adattati per la guida e il trasporto delle persone con disabilità. Ai fini del presente comma, si considerano nella disponibilità dell'impresa gli autoveicoli adattati del parco vetture dell'impresa stessa, nonché gli autoveicoli esterni ad esso che l'impresa è comunque nelle condizioni di destinare alla locazione senza conducente sulla base di accordi o convenzioni con altri soggetti, enti del Terzo settore o società di gestione degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie, conformi ai modelli di cui al comma 6-*quinquies*. I veicoli di cui al presente comma sono destinati prioritariamente alla locazione da parte di persone con disabilità e dei rispettivi accompagnatori, ferma restando la facoltà dell'impresa di utilizzarli ad altro scopo in caso di mancata prenotazione.

6-ter. Le informazioni relative al numero e alla tipologia degli autoveicoli adattati per la guida e il trasporto delle persone con disabilità, disponibili in locazione senza conducente, sono riportate in apposita sezione dei siti *internet* delle imprese di cui al comma 6-*bis*.

6-quater. I contratti di locazione degli autoveicoli adattati di cui al comma 6-*bis* non possono prevedere condizioni meno

favorevoli per il locatario rispetto a quelle applicate alla locazione degli autoveicoli non adattati di pari categoria.

6-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per le disabilità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli aeroporti e le stazioni ferroviarie di cui al comma 6-*bis*, il numero e la tipologia di autoveicoli adattati che le imprese esercenti l'attività sono tenute ad avere a disposizione, anche in proporzione al relativo parco vetture, nonché i modelli degli accordi e delle convenzioni di cui al medesimo comma 6-*bis* »;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« *8-bis*. La violazione delle disposizioni dei commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro a carico del soggetto esercente l'attività di locazione senza conducente. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono devoluti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le sanzioni amministrative di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 6-*quinquies* ».

Art. 2.

(Incentivi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato sostenere le imprese di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, che documentano spese per l'adattamento o per l'acquisto di autoveicoli adattati per le persone con disabilità destinati alla locazione senza conducente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le disabilità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione, l'erogazione e la revoca degli incentivi di cui al comma 1.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0136310